



# COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

\*\*\*\*\*

## ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° **177** prot. generale n. 17572 del 13/04/2017 presentata dal Sig. Trimboli Antonino.

### Deliberazione n° 92 del 26/07/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 18,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

| C. | Nominativo              | Funzione   | Presente | Assente |
|----|-------------------------|------------|----------|---------|
| 1  | Dott. Fortunato Pitrola | Presidente | X        |         |
| 2  | Dott.ssa Maria Leopardi | Componente |          | X       |
| 3  | Dott. Rosario Caccamo   | Componente | X        |         |

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

#### Premesso che:

il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;

in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;

con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

**Accertato che** l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:
- ⇒ rilevazione della massa passiva;
  - ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
  - ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;
- b) ai sensi dell'art.
1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
    - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
    - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
    - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
  2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,
    - **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
    - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
    - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

**Vista** l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 177 assunta al protocollo generale al **n. 17572 del 13/04/2017** prot. OSL n. 422 del 14/04/2017, presentata dal Sig. Trimboli Antonio, diretta ad ottenere il pagamento della somma di **€ 7.280,00** quale rimborso degli oneri legali sostenuti n.q. di Assessore pro-tempore per la propria difesa nel giudizio instaurato dalla Ditta Onofaro Antonino affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per conto del Comune di Milazzo;

**Vista** la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 registrata al prot. OSL al n. 1542 del 26/11/2018 rilasciata dalla Dott.ssa Brunella Pajno prot. 66724 del 23/11/2018 la quale, richiama il procedimento civile innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. instaurato dalla ditta Onofaro Antonino definito con sentenza n. 127/2009 e quello in Corte d'Appello di Messina definito con sentenza n. 607/2014, precisa che il richiedente, all'epoca assessore all'Ambiente del Comune di Milazzo, è stato chiamato in giudizio insieme ad altro dipendente per il pagamento di £ 81.525.180 (€ 42.104,24) per maggiori servizi resi per raccolta, conferimento e trasporto a discarica dei RSU, giudizi in cui il Comune veniva chiamato in causa da parte dei convenuti per essere da questo manlevato e garantiti in caso di soccombenza. Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Pajno ha attestato che il credito non può essere ammesso alla massa passive in quanto "nella vicenda si

evidenzia un conflitto di interessi tra il richiedente e il Comune il che esclude l'ammissibilità del rimborso come da parere legale dell'Ente". La suddetta attestazione è stata trasmessa in uno con: 1) parere motivato dell'avv.to Caterina Marullo patrocinante dell'Ente nei giudizi di primo e secondo grado; 2) Relazione della dott.ssa Brunella Pajno responsabile del servizio Contenzioso;

**Che** le informazioni contenute nelle relazioni istruttorie rilasciate dalla dott.ssa Brunella Pajno prot. n. 1542 del 26/11/2018, sono state comunicate al richiedente Sig. Trimboli Antonio - ai sensi dell'ex art.10 bis legge 241/90, L.R. 7/19 giusta nota prot. 47581/497OSL del 31/07/2020 inviata con raccomandata a.r. consegnata in data 4/8/2020;

#### **Atteso che:**

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., con la nota prot. 47581/497OSL del 31/07/2020;
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante, ha presentato istanza di accesso agli atti con nota prot. 52681 del 26/8/2020 e non si è avvalso della facoltà di presentare proprie controdeduzioni;

**Ritenuto che** l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 177 presentata dal Sig. Trimboli Antonio n.q. assessore pro-tempore del Comune di Milazzo assunta al protocollo generale al **n. 17572 del 13/04/2017** prot. OSL n. 422 del 14/04/2017, secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- ☞ non ammissibile in quanto è stata accertato, a seguito di istruttoria, un conflitto d'interessi tra il richiedente ed il comune di Milazzo il che esclude l'ammissibilità del rimborso come da parere del legale dell'Ente, oltre a rilevare la mancata preventiva comunicazione all'Ente della nomina del difensore ai sensi dell'art. 20 DPR n. 335/1990;

#### **Visti/e/o**

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

### **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare per l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 177 acquisita al protocollo generale al **n. 17572 del 13/04/2017** prot. OSL n. 422 del 14/04/2017
  - non ammissibile totalmente in quanto dall'istruttoria è stata accertato un conflitto d'interessi tra il richiedente ed il comune di Milazzo il che esclude l'ammissibilità del rimborso come da parere del legale dell'Ente, oltre a rilevare la mancata preventiva comunicazione all'Ente della nomina del difensore ai sensi dell'art. 20 DPR n. 335/1990

| N° Istanza | Richiesto  | Non Ammesso | Ammesso |
|------------|------------|-------------|---------|
| 177        | € 7.280,00 | € 7.280,00  | 0,00    |

2. dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa alla presente prestazione risultante nell'istanza di ammissione è collocabile nell'anno **2015**;
  3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
  4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
    - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
    - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
  5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
  6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
    - Sindaco
    - Segretario Generale
    - Dirigenti dei settori;
    - Ufficio Messì, per la pubblicazione all'albo pretorio.
- Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
- all'albo pretorio;
  - sul sito internet del Comune;
  - sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.


ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo




---




---

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 28-07-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale